



Prescrizioni locali concernenti il traffico

(art. 5 LACS - art. 23 RLACS)

Il Municipio di Faido, conformemente alla delega n. 096-2002 dell'aprile 2002 del Dipartimento del territorio

pubblica:

le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

luogo/ubicazione

regolamentazione

COMUNE DI FAIDO

Frazione di Anzonico – all'inizio e alla fine della strada comunale "delle Vigne", a partire degli imbocchi a valle (Biaschina) e a monte (Anzonico, alla fine della zona edificabile).

Segn 2.01 "divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola di precisazione "periodo invernale" e tavola complementare "Eccezioni: con autorizzazione del Municipio", preceduti da analoghi segnali di preavviso a 100 m (a valle) e a 250 m (a monte).

Faido, 21 febbraio 2019

Il Municipio di Faido

Disposizioni generali:

1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS);
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco (art. 71 LPAm);
3. I segnali saranno posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art 27 RLACS);
4. L'incarto completo può essere consultato presso l'ufficio tecnico del Comune di Faido, presso la Casa comunale di Lavorgo.